

analisi e diritto

riccardo guastini

la sintassi del diritto

seconda edizione

g. Giappichelli editore

Parte Prima
Linguaggio, norme, diritto

I.

Usi della parola “diritto”

Il vocabolo “diritto” non ha un solo, univoco, significato. Esso è comunemente usato in non meno di quattro contesti differenti, e in ciascuno di essi acquista un diverso significato¹.

1. *Diritto in senso oggettivo*

In espressioni del tipo “Il diritto italiano vieta l’omicidio”, “Il diritto internazionale vieta la guerra”, etc., il vocabolo “diritto” – in inglese si direbbe “law” – si riferisce ad un insieme di regole o norme di un certo tipo rivolte alla condotta di uomini².

Grosso modo: si usa chiamare “diritto” quel particolare insieme di regole o norme che disciplinano: «a) la repressione dei comportamenti giudicati socialmente pericolosi [...]; b) la allocazione ad individui e a collettività di beni e di servizi; c) la istituzione e la assegnazione dei poteri pubblici»³.

Volendo evitare ambiguità, per riferirsi al diritto inteso come un complesso di norme o regole, si usano comunemente le espressioni “diritto oggettivo” (o anche “diritto in senso oggettivo”), “ordinamento giuridico”, o anche “sistema giuridico” (peraltro, come ve-

¹ Riprendo qui, con qualche modifica e non poche semplificazioni, l’analisi di G. Tarello, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, 1988, p. 143 ss.

² Più precisamente, una espressione del tipo “Il diritto italiano vieta l’omicidio” significa: quell’insieme di norme, che chiamiamo “diritto italiano”, include una norma che proibisce l’omicidio.

³ G. Tarello, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., p. 151.

dremo, l'uso di questa ultima espressione è alquanto discutibile⁴).

L'aggettivo corrispondente al sostantivo "diritto", inteso in senso oggettivo, è "giuridico". Anche questo vocabolo, tuttavia, è ambiguo. A seconda dei contesti, "giuridico" può significare:

- (a) *del diritto, proprio del diritto, appartenente al diritto;*
- (b) *sul diritto, riguardante il diritto, relativo al diritto, concernente il diritto.*

Così, ad esempio: si dice "giuridica" una norma appartenente (non alla morale, ma) al diritto oggettivo; si dice "giuridico" il linguaggio in cui è formulato il diritto oggettivo (per esempio, le parole e gli enunciati con cui sono scritti i regolamenti, le leggi, la costituzione, etc.). Ma si dice "giuridica" anche la scienza che studia il diritto oggettivo, la quale – almeno all'apparenza – non è parte del diritto: *non appartiene* al diritto, ma *ha ad oggetto* il diritto; si dice "giuridico" non solo il linguaggio in cui sono formulate le leggi, ma anche il linguaggio in cui sono formulati i manuali universitari di diritto, i quali non sono parte del diritto oggettivo, ma vertono su di esso, lo descrivono (o almeno così si suppone). E così avanti.

2. Partizioni interne del diritto oggettivo

In espressioni del tipo, "il diritto civile", "il diritto costituzionale", "il diritto delle obbligazioni", "il diritto dei contratti", etc., il vocabolo diritto designa ancora un complesso di norme: non tuttavia la totalità delle norme che, nel loro insieme, costituiscono un dato ordinamento giuridico, quale il diritto (oggettivo) di uno stato, bensì solo una parte (un sotto-insieme) di questo insieme.

Talora, le espressioni menzionate ed altre consimili sono anche usate, metonimicamente, per riferirsi non ad una parte del diritto oggettivo, ma piuttosto alla disciplina scientifica che la studia. Questo modo di esprimersi è inopportuno, e andrebbe evitato: altro è una reazione chimica, altro è la scienza della chimica; allo stesso modo, una cosa è il diritto, altra cosa è la scienza giuridica.

⁴ Parte quarta, cap. I.

La scienza giuridica – conviene ripetere – non è “giuridica” nello stesso senso in cui sono “giuridiche” le norme che essa studia: la scienza giuridica non è parte del diritto, ma verte su di esso. Sebbene, nei fatti, la linea di demarcazione tra diritto e scienza giuridica – come vedremo a suo tempo⁵ – non sia altrettanto netta di quella tra eventi naturali e scienze della natura, in linea di principio il discorso delle autorità normative (il costituente, il legislatore, etc.), ossia il diritto oggettivo, va tenuto accuratamente distinto dal discorso dei giuristi, cioè dalla scienza giuridica.

3. *Diritto in senso soggettivo*

In espressioni del tipo “Ho diritto di dire quello che penso”, “I cittadini hanno diritto di associarsi”, etc., il vocabolo “diritto” – in inglese si direbbe non “law”, ma “right” – designa, grosso modo, una facoltà, un permesso, un potere attribuito ad un soggetto⁶.

Volendo evitare ambiguità, per riferirsi al diritto inteso come attributo di una persona umana si usa comunemente l’espressione “diritto soggettivo” (o anche “diritto in senso soggettivo”).

Ovviamente, avere un diritto soggettivo è cosa alquanto diversa dall’averne, poniamo, un naso aquilino o una certa statura. Un diritto soggettivo è, per così dire, una qualità artificiale, non naturale. I diritti soggettivi insomma sono qualità che gli uomini hanno se e quando vengano loro attribuite. Attribuite da chi o da che cosa?

Ebbene, i diritti soggettivi sono attribuiti agli uomini da nullo altro che da norme giuridiche, ossia dal diritto in senso oggettivo.

Questa terza accezione di “diritto”, dunque, è logicamente dipendente dalla prima. Gli uomini hanno diritti soggettivi in virtù del diritto oggettivo.

⁵ Parte sesta, cap. V.

⁶ Vedi *infra*, cap. VIII.

4. *Automatismo giuridico*

In espressioni del tipo “In caso di assenza o impedimento del rettore, il prorettore vicario lo sostituisce di diritto”, il vocabolo “diritto” non può essere isolato: non ha significato da solo; acquista significato soltanto insieme alla preposizione “di”. L’espressione “di diritto” vuol dire pressappoco: automaticamente. L’enunciato dell’esempio significa: qualora il rettore sia impedito o assente, il prorettore automaticamente prende il suo posto e ne esercita le funzioni. Automaticamente: cioè senza che occorra l’intervento di qualcuno o di qualcosa; ad esempio, senza bisogno che il corpo accademico si riunisca e decida di investire il prorettore delle funzioni assolte dal rettore assente.

Anche questa quarta accezione di “diritto” è logicamente dipendente dalla prima. Il prorettore, infatti, sostituisce automaticamente il rettore se, e solo se, così è stabilito da una norma giuridica, ossia dal diritto in senso oggettivo. Questo automatismo insomma non è determinato dalla natura delle cose o da un qualche meccanismo misterioso: esso dipende dal diritto oggettivo.